



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025

A.C. 2759

Dossier n° 559 - Schede di lettura
2 febbraio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2759
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	5
Date:	
trasmissione alla Camera:	8 gennaio 2026
assegnazione:	14 gennaio 2026
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XIII Agricoltura e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

Il provvedimento [A.C. 2759](#), di iniziativa governativa, recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025", è stato trasmesso dal Senato ([A.S. 1622](#)) l'8 gennaio 2026, che lo ha approvato il 7 gennaio senza apportare modifiche.

Il 14 gennaio è stato assegnato alla Commissione III Affari Esteri in sede Referente.

La ratifica è funzionale alla realizzazione dell'iniziativa, avviata dalla Santa Sede nel giugno 2024, per la **costruzione di un impianto "agrivoltaico"** nella **tenuta di proprietà del Vaticano a Santa Maria di Galeria**, nei pressi di Roma.

Si ricorda che un impianto si definisce "agrivoltaico" quando la produzione di energia solare, tramite pannelli fotovoltaici, è integrata con le attività agricole o zootecniche. I pannelli sono infatti installati su strutture elevate rispetto al suolo, consentendo il passaggio di macchinari agricoli e la coltivazione del terreno sottostante.

L'impianto ha l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di **approvvigionamento di energia elettrica dello Stato della Città del Vaticano e degli enti e delle istituzioni ad esso collegati**, attraverso l'uso di fonti rinnovabili.

L'accordo in esame è necessario alla definizione del **quadro giuridico** entro cui collocare tale iniziativa, oltre che a stabilire le **modalità di costruzione dell'impianto**, la sua **connessione con la rete elettrica italiane** e i **rapporti tra i due Stati**.

Il contesto normativo entro cui l'accordo si iscrive, oltre all'articolo 7 della Costituzione sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, è costituito dal **Trattato del Laterano del 1929** e dell'**Accordo bilaterale dell'ottobre 1951**, relativo agli impianti radio che sono stati installati nella stessa tenuta vaticana di Santa Maria di Galeria (oltre che in un'altra sede).

La relazione illustrativa del provvedimento sottolinea che da parte italiana l'iniziativa vaticana "è stata immediatamente condivisa", essendo coerente con la partecipazione di entrambi gli Stati alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e all'Accordo di Parigi del 2015. Tale iniziativa – si legge ancora nella relazione – "è inoltre coerente con gli obiettivi nazionali italiani di sviluppo dell'indipendenza

energetica e della valorizzazione delle risorse energetiche rinnovabili, nel contempo tutelando gli usi agricoli del suolo".

Contenuto dell'accordo

L'Accordo è composto da **5 articoli**.

L'**articolo 1** prevede che all'impianto agrivoltaico, alle strutture di trasmissione e stoccaggio dell'energia, e a ogni altra infrastruttura collegata e connessa, che saranno installati nell'area, di proprietà della Santa Sede, venga applicata la disciplina di cui agli articoli 15 e 16 dei Patti lateranensi, che prevedono il godimento delle immunità delle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri; l'esenzione da vincoli o espropriazioni per causa di pubblica utilità (se non previo accordo con la Santa Sede); e l'esenzione da tributi tanto verso lo Stato che verso ogni qualsiasi altro ente. Lo stesso articolo, al paragrafo 2, **esclude però che gli impianti in questione possano godere di incentivazioni o di altri benefici eventualmente accordati dalla legislazione italiana** ad impianti della stessa natura.

L'**articolo 2** prevede che l'energia elettrica prodotta in tale impianto sarà **immessa nella rete elettrica italiana**, secondo la normativa tecnica di settore, e senza oneri o adempimenti fiscali per la parte vaticana. **Nei limiti della quantità di energia prodotta**, lo Stato della Città del Vaticano avrà il **diritto di prelevare** quanto occorrente all'approvvigionamento della Città del Vaticano; degli immobili indicati negli articoli da 14 a 16 dei Patti lateranensi (su cui si veda infra) e degli "Enti ed Istituzioni collegati con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede". Per questi ultimi, che sono al di fuori del regime di esenzione fiscale concordatario, restano gli obblighi di versamento delle eventuali imposte dovute. Si prevede altresì che l'energia elettrica prodotta dall'impianto che risulti **eccedente** rispetto a tali esigenze di approvvigionamento, resti nella **disposizione dello Stato italiano**.

I citati articoli da 14 a 16 del Trattato del Laterano elencano una serie di immobili, situati nel territorio italiano, che lo Stato italiano, con il trattato, ha trasferito alla Santa sede o di cui ha "riconosciuto" la proprietà in capo alla Santa Sede. Tali immobili godono di privilegi ed esenzioni di varia intensità. Gli edifici elencati sono numerosi e di diversa natura, e per la loro esatta estensione (anche per quanto riguarda adiacenze e annessi) occorre talvolta ricorrere a una serie di piantine che sono allegate al Trattato. Tra gli edifici elencati vi sono le Basiliche romane, una serie di palazzi, da quello della Cancelleria a Piazza di Spagna al Vicariato al Sant'Offizio, nonché gli immobili adibiti a una serie di istituti pontifici, come l'Università Gregoriana, i palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il clero.

L'**articolo 3** stabilisce che le autorità dello Stato della Città del Vaticano (Governorato e Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) "si adopereranno" per fare ricorso a soluzioni che, allo stato della scienza e della tecnologia, assicureranno il "massimo rispetto possibile della terra", conciliando "al meglio" gli obiettivi di preservare l'uso agricolo del suolo, mantenere l'equilibrio idrogeologico dell'area, ridurre al minimo l'impatto ambientale e tutelare il patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico. A tal fine - come detto - l'impianto sarà realizzato mediante strutture elevate da terra, per favorire la continuità dell'uso agricolo e zootecnico (paragrafo 1). Al contempo le autorità italiane sono chiamate a collaborare con quelle vaticane per "facilitare la rapida realizzazione del progetto", anche attraverso lo scambio di informazioni e la stipula di intese tecniche (paragrafo 2). Viene poi istituito un **organismo paritetico**, composto da rappresentanti delle due Parti, per l'applicazione dell'accordo (paragrafo 3). Tale organo sovrintende alle operazioni di immissione e cessione dell'energia elettrica (nel rispetto della normativa tecnica di riferimento), determina le modalità di contabilizzazione degli scambi di energia elettrica e le eventuali compensazioni finanziarie, risolve le questioni pratiche derivanti dall'applicazione dell'Accordo e individua possibili utilizzi per finalità sociale delle eccedenze di produzione, anche a beneficio delle comunità limitrofe all'impianto (per la composizione della parte italiana si veda, nel paragrafo successivo, l'articolo 3 del ddl di ratifica).

Da ultimi, gli **articoli 4 e 5** disciplinano, rispettivamente, la **modalità di risoluzione di dubbi interpretativi o di eventuali controversie** applicative e i termini per l'**entrata in vigore** dell'Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica dell'intesa bilaterale si compone di 5 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** disciplina la composizione della delegazione italiana in seno all'organismo paritetico previsto dall'accordo. Di essa fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, dell'ambiente e della cultura, gli enti territoriali interessati e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Per la partecipazione ai lavori dell'organismo, ai rappresentanti delle

amministrazioni coinvolte non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'**articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito si ricorda che la 5^a Commissione permanente del Senato in data 8 ottobre 2025 ha reso parere non ostativo sul provvedimento, preso atto che, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, "viene confermata l'assenza di perdita di gettito, in quanto le esenzioni fiscali previste dall'articolo 2 dell'Accordo, relative agli immobili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929, sono già previste dallo stesso Trattato del 1929, mentre i consumi elettrici degli immobili di altri Enti e Istituzioni collegati con la Santa Sede, in base al dettato dello stesso articolo 2 dell'Accordo, continuano ad avere l'obbligo di corrispondere imposte, che continueranno pertanto a gravare anche su eventuali attività produttive; per quanto riguarda la disposizione che prevede la gratuità del prelievo dalla rete italiana di una quantità di energia non superiore a quella prodotta dall'impianto, la rinuncia all'eventuale differenza tra prezzo dell'energia immessa e prezzo dell'energia ceduta dalla rete si configura come una rinuncia a una maggiore entrata".

L'**articolo 5**, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della **politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Relazioni allegare

Al disegno di legge governativo sono allegare la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.